



“L'Altra Babele - Promozione Sociale”

Statuto

PREMESSA

L'Associazione "*L'Altra Babele - Promozione Sociale*" nasce in seno a "*L'Altra Babele*", associazione studentesca attiva nell'Università e nella città di Bologna, come espressione della volontà di quei soci, non più studenti, che intendono continuare ad impegnarsi nel perseguimento dei medesimi obiettivi sociali valorizzando i principi di solidarietà e libertà.

La nuova realtà vuole emanciparsi dall'associazione studentesca e porre le condizioni per lo sviluppo di progetti e attività a livello cittadino, regionale, nazionale ed europeo offrendo a tutti i cittadini la possibilità di parteciparvi superando i vincoli di età e condizione sociale.

TITOLO I – DEFINIZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana una associazione di promozione sociale, operante nei settori sportivo, ricreativo, culturale e sociale che assume la denominazione di *L'altra Babele - Promozione Sociale*.

L'associazione ha la sede legale nel Comune di Bologna, Via Alessandro Algardi n° 7.

L'eventuale variazione di sede all'interno del Comune non comporta variazione Statutaria.

La sua durata è illimitata.

Articolo 2 - Scopi sociali

L'Associazione è apartitica, indipendente e senza scopo di lucro. Svolge attività di utilità sociale in favore dei propri associati e di terzi. Si pone come obiettivo il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attraverso l'organizzazione e la promozione di iniziative sociali, ricreative e culturali rivolte a tutti i cittadini con particolare attenzione ai giovani.

L'Associazione persegue come obiettivi primari:

- facilitare l'integrazione dei giovani, italiani e stranieri, nella comunità e nel territorio;
- mettere a disposizione spazi, beni e servizi, in particolare per l'aggregazione sociale e culturale, gratuiti o comunque economicamente accessibili;
- offrire ai giovani opportunità di formazione e lavoro, anche nell'ottica dell'avvio alla professione.
- favorire l'impegno civile, il senso civico e la cittadinanza attiva;
- promuovere la tutela dell'ambiente e la mobilità sostenibile, in particolare ciclabile;
- stimolare la produzione e fruizione di iniziative di natura culturale;

- sostenere l'inclusione sociale delle persone deboli o svantaggiate;

L'Associazione non può svolgere attività con finalità diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per natura accessorie o strumentali a quelle statutarie. Strumenti ed iniziative per il conseguimento delle finalità dell'associazione sono decisi dai suoi organi senza altre limitazioni oltre quelle espressamente previste dallo statuto, nella sola osservanza della legge.

TITOLO II – ADESIONE, DIRITTI E DOVERI, DECADENZA

Articolo 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutti i cittadini italiani, comunitari e extra-comunitari, che ne manifestino la volontà e condividano gli scopi dell'Associazione nonché associazioni senza scopo di lucro.

Chi intende associarsi deve farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiese l'adesione.

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria

La qualifica di socio è illimitata nel tempo ma è vincolata al versamento della quota associativa annuale. Il versamento della quota associativa valida l'iscrizione all'associazione fino al 31 dicembre dell'anno corrente o di riferimento.

Articolo 4 - Diritti e doveri dei Soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione; L'esercizio del diritto di voto non è delegabile in nessun caso, mentre la partecipazione all'assemblea può essere delegata previa approvazione dell'Assemblea: in tal caso, il delegato ha diritto di parola e non di voto.
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme statutarie ed ogni altro regolamento emanato dall'associazione;

- far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e contribuire a definire e realizzare gli obiettivi;
- contribuire all'associazione mediante il pagamento della quota associativa nei termini e nelle modalità definite dal Consiglio direttivo;
- risolvere eventuali controversie nell'ambito degli organi stabiliti nel presente statuto.

Articolo 5 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno per:

- recesso: ogni socio può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dall'Associazione; Il recesso ha effetto immediato qualora sia accompagnato dalla restituzione della tessera associativa; in caso contrario, ha effetto alla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stata presentata l'istanza;
- esclusione: su delibera del Consiglio Direttivo motivata da gravi inadempimenti degli obblighi di cui all'art 4. Prima di procedere esclusione di un socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Successivamente il Consiglio Direttivo convocherà il socio interessato per un contraddittorio. L'eventuale esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci;
- mortis causa: in caso di morte la qualifica di socio non è trasmissibile.

Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né possono vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione stessa. La quota associativa non è trasmissibile a nessun titolo, e non è rivalutabile.

Articolo 6 - Soci onorari

Il Consiglio direttivo può nominare come Soci onorari persone che abbiano bene meritato nei confronti dell'Associazione, nonché personalità del mondo accademico, culturale e scientifico. In ragione della natura onoraria del rapporto, essi come non godono di diritti (salvo quello di fruire dei servizi offerti dall'Associazione), così non sono gravati da doveri. Sono comunque escluse le organizzazioni politiche, sindacali e religiose.

TITOLO III – ORGANI

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci. Essa è la sede deliberativa dell'Associazione.

L'Assemblea è considerata ordinaria quando:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sui regolamenti;
- decide su ogni altra questione ad essa sottoposta non di competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

Articolo 9 - Disposizioni procedurali

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su propria iniziativa, su istanza di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo o su istanza di almeno un decimo dei soci, tramite e-mail da inviarsi a ciascun socio o contatto di altro tipo, anche telefonico qualora la situazione lo richieda, almeno dieci giorni prima la data prevista. La convocazione deve riportare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza può essere convocata l'assemblea con un preavviso inferiore. Le delibere assunte dovranno essere ratificate da una successiva assemblea ordinaria convocata rispettando i termini di convocazione entro 15 giorni dall'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è valida se vi intervengono almeno la metà degli associati con diritto di voto; può essere indetta una seconda convocazione entro le successive ventiquattro ore: in tal caso l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto dai successivi articoli. Essa delibera a maggioranza dei presenti ed è convocata almeno una volta l'anno, per la ratifica del bilancio consuntivo e l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono almeno i due terzi degli associati con diritto di voto, in seconda convocazione almeno la metà degli stessi, in terza convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza dei presenti.

Ad ogni assemblea viene nominato un segretario verbalizzante con il compito di redigere un verbale dell'adunanza. Allo scopo di darne adeguata pubblicità, l'oggetto e il dispositivo delle deliberazioni assunte dall'assemblea sono affissi per 30 giorni consecutivi presso la sede operativa dell'associazione. Inoltre, il verbale dell'adunanza in forma integrale è consultabile dai Soci, su richiesta, presso la sede dell'associazione o su apposita pagina web.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (di seguito anche C.D.) è composto da un numero dispari di soci, definito dall'Assemblea prima della presentazione delle candidature e comunque non inferiore a tre. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea.

Per contemperare il diritto di elettorato passivo di ogni socio con l'esigenza di assicurare continuità progettuale ed evitare qualsiasi intento strumentale nell'iscrizione all'Associazione, la maggioranza dei componenti del C.D. deve essere iscritta da almeno tre mesi.

I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare uno o più membri del C.D., si provvederà alla loro sostituzione mediante convocazione dell'Assemblea per l'elezione suppletiva dei componenti mancanti, che durano in carica fino alla scadenza naturale dell'originario Consiglio.

Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri. La convocazione è resa nota a mezzo e-mail inviata a ognuno dei componenti indicante il luogo, la data e l'ora della convocazione nonché l'ordine del giorno, ovvero con altro mezzo idoneo qualora la situazione lo richieda.

Il C.D. ha compito di coordinamento e direzione dell'attività dell'associazione.

In particolare, il C.D. ha il compito di:

- eleggere al suo interno il Presidente e, su proposta di questi, il Vice Presidente;
- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;
- designare i propri rappresentanti negli organismi di altre associazioni o enti a cui l'associazione aderisca o sia invitata a partecipare;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- determinare le quote associative annuali e le modalità di contribuzione dei singoli soci;
- adottare i provvedimenti di esclusione;
- eleggere responsabili tematici per aree di interesse specifiche;
- amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.

Il C.D. è regolarmente costituito se intervengono almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 11 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno, resta in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

- assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea;
- esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l'associazione in giudizio e presso terzi;
- coordinare le attività e garantire corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea;
- conservare gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;
- amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. In caso di dimissioni il Vice Presidente assume la funzione di Presidente *pro tempore*, con l'esclusivo compito di curare l'ordinaria amministrazione e provvedere, entro un mese, a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia dimissionario, la Presidenza temporanea è assunta dal socio con maggiore anzianità di iscrizione.

Articolo 12 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, è un organo facoltativo che, se nominato, ha funzioni di controllo. Viene eletto dall'Assemblea, anche fra i non soci, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nomina al proprio interno il Presidente e resta in carica tre anni. Il Collegio Sindacale deve

controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Articolo 13 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Ai soci compete esclusivamente il rimborso delle spese, regolarmente documentate, sostenute nell'esercizio delle funzioni.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Articolo 14 - Fonti di finanziamento

Le entrate dell'associazione sono composte da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, legati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- contributi provenienti da organismi internazionali, Unione Europea, Stato, Regioni, Enti locali, istituzioni o altri enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al perseguimento degli obiettivi istituzionali;
- altri contributi versati, a qualsiasi titolo, da enti e soggetti pubblici e privati;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è composto da:

- eventuali avanzi di gestione o utili maturati;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione e ad essa pervenuti sia a titolo oneroso che gratuito;
- beni immateriali dei quali l'associazione abbia acquisito la proprietà.

Articolo 16 - Gestione finanziaria

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun anno solare l'associazione forma il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo i quali, predisposti e redatti dal Presidente o da altra persona incaricata, vengono poi approvati dall'Assemblea.

È fatto assoluto divieto di ripartizione degli utili o avanzi di gestione dell'Associazione, anche in modo indiretto e differito, i quali possono essere impiegati solo ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità sociali.

TITOLO V – SCIoglimento E NORME FINALI

Articolo 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, sentito l'organismo di controllo, con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. All'atto dello scioglimento sarà nominato un liquidatore con il compito di estinguere tutte le obbligazioni in essere e di liquidare tutti i beni mobili e immobili. In caso di scioglimento il patrimonio deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità e comunque per fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 - Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto o dei regolamenti ad esso legati e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna.

Articolo 19 - Norme transitorie

Gli organi nominati all'atto della costituzione dell'Associazione (Consiglio Direttivo e Presidente) durano in carica sei mesi.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Modifiche al presente statuto possono essere apportate esclusivamente dall'Assemblea convocata in sede straordinaria.

Per l'attuazione delle norme previste dal presente statuto l'Assemblea può deliberare regolamenti attuativi.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.